

Misure per la semplificazione e la crescita economica.

Art. 55

(Convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le società di concessione della rete autostradale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi, convenzioni o altri atti comunque denominati, con le società di concessione della rete autostradale al fine di:

a) sostenere i residenti in Friuli Venezia Giulia che percorrono la rete autostradale per recarsi sul luogo di lavoro;

b) prevedere la possibilità da parte degli utenti, cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia, di percorrere gratuitamente la tratta regionale per gli spostamenti extraurbani in determinate fasce orarie e giorni della settimana.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. L'importo di 100.000 euro per l'anno 2023 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2022 e accantonata ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).